



**CITTA' DI TRAPANI**

Provincia di Trapani

*Medaglia d'Oro al Valor Civile*

## **Ordinanza del Sindaco**

Proposta n. 06 1804/2024

**Ordinanza. n. 26 del 17/04/2024**

**Oggetto: DIVIETO BALNEAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI MARE NEL TERRITORIO DI TRAPANI - STAGIONE BALNEARE 2024 (1 MAGGIO - 31 OTTOBRE) A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DEL D.D.G. N°324 DEL 18/03/2024 DELL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA SALUTE**

### **IL SINDACO**

Premesso che ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 267/2000, il Sindaco, quale ufficiale del governo adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Atteso che la Direzione Generale - Dipartimento di Prevenzione di Trapani ha notificato con nota prot.n°27899 del 27/03/2024 il D.D.G. n°324 del 18/03/2024 dell'Assessorato Regionale alla Salute - Stagione Balneare 2024 - con il quale vengono individuati i tratti di mare preclusi alla balneazione per cause di inquinamento o altre motivazioni, e ciò ai fini dell'emissione, da parte dei Comuni, interessati delle ordinanze di cui all'art.6 dello stesso Decreto;

Considerato che il su citato Decreto 324/2024, ha individuato n° 03 tratti ricadenti nel Comune di Trapani e oggetto di divieto di balneazione e, segnatamente:

- 1 R.N.O. delle Saline di Trapani e Paceco - per una lunghezza di ml.5.200 con inizio dal punto di coordinate (Lat. 38,0092 - Long. 12,5074) e fine nel punto di coordinate (37,965 - 12,4983);
- 2 Porto di Trapani - per una lunghezza di ml.4.900 con inizio dal punto di coordinate (Lat. 38,0258 - Long. 12,4977) e fine nel punto di coordinate (38,0053 - 12,5077);
- 3 Pennello antistante l'Isola ecologica all'altezza di Via Tunisi - per una lunghezza di ml.200 con inizio dal punto di coordinate (Lat. 38,0267 - Long. 12,5255) e fine nel punto di coordinate (38,0281 - 12,12,5269);

Specificato che l'ulteriore tratto indicato come appartenente al Comune di Trapani e denominato "Impianto consortile Nubia via Libica" di fatto ricade a Salingrande e dunque, ora rientra nel territorio del Comune di Misiliscemi;

Dato atto, si ribadisce, che alla luce del su citato Decreto Regionale e nel rispetto dell'art. 6 dello stesso, si rende necessario procedere, ai sensi ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 267/2000, ad emanare Ordinanza di divieto di balneazione in relazione ai tratti di mare di cui sopra e ciò per l'intera stagione balneare 2023 compresa fra il giorno 1 maggio e 31 ottobre;

Visti:

- Il vigente Ordinamento EELL
- Lo Statuto del Comune di Trapani

Ordinanza n. 26 del 17/04/2024 pag. 1/3

- La nota della Direzione Generale-Dipartimento di prevenzione recante il nota prot.n°27899 del 27/03/2024 con la quale è stato trasmesso il D.D.G. n°324 del 18/03/2024 dell'Assessorato Regionale alla Salute - Stagione Balneare 2024 ai fini dell'emanazione delle ordinanze di divieto di balneazione, che si allega alla presente ordinanza;

Visto l'art. 54 del Dlgs n.267/2000

*per quanto in premessa esplicitato e giusto D.D.G. n°324 del 18/03/2024 notificato con nota della Direzione Generale-Dipartimento di prevenzione. n°27899 del 27/03/2024,*

## ORDINA

A) Per la stagione balneare 2024, che avrà inizio il 1° maggio e terminerà il 31 ottobre, il divieto di balneazione nei seguenti tratti di mare :

- 1 R.N.O. delle Saline di Trapani e Paceco - per una lunghezza di ml.5.200 con inizio dal punto di coordinate (Lat. 38,0092 - Long. 12,5074) e fine nel punto di coordinate (37,965 - 12,4983);
- 2 Porto di Trapani - per una lunghezza di ml.4.900 con inizio dal punto di coordinate (Lat. 38,0258 - Long. 12,4977) e fine nel punto di coordinate (38,0053 - 12,5077);
- 3 Pennello antistante l'Isola ecologica all'altezza di Via Tunisi - per una lunghezza di ml.200 con inizio dal punto di coordinate (Lat. 38,0267 - Long. 12,5255) e fine nel punto di coordinate (38,0281 - 12,12,5269);

B) nei tratti di mare su indicato vige altresì il divieto di raccolta di frutti di mare e di consumo degli stessi.

Per effetti della presente Ordinanza vengono a decadere le precedenti emanate in eguale argomento e/o in contrasto con essa.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio Protezione Civile è onerato della collocazione degli avvisi di divieto (in n.3 per ogni area non balneabile, di formato non inferiore a 80 cm x 100 cm, in almeno due lingue) conformemente all'art.8 del D.D.G. n°339 del 04/04/2023 dell'Assessorato Regionale alla Salute entro il 30 aprile 2024;

Il Comando P.M. è onerato di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza;

L'Ufficio del gabinetto del Sindaco è onerata di dare adeguato risalto alla presente ordinanza per il tramite dei mezzi di comunicazione;

Il Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio Idrico Integrato è onerato di aggiornare tempestivamente il portale nazionale delle acque di balneazione con le comunicazioni che perverranno dall'Asp di Trapani e di predisporre eventuali ordinanze di divieto temporaneo di balneazione che potrebbero presentarsi durante la stagione balneare a seguito di superamenti dei parametri microbiologici segnalati dall'ASP;

L'Ufficio della Segreteria Generale è onerato di notificare la presente ordinanza.

La presente Ordinanza a cura dei Servizi di Supporto Sindaco e Giunta sarà pubblicata sull'Albo Pretorio On- line del Comune di Trapani nonché inviata a mezzo pec a:

- Polizia Municipale;
- Polizia Municipale - Servizio protezione Civile

- Servizio Idrico Integrato;
- ARPA Struttura territoriale di Trapani
- Capitaneria di Porto;
- Dipartimento Prevenzione ASP n.9
- Prefettura di Trapani.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. Avverso la presente è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionale presso il TAR- Palermo competente, entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione

Trapani, li 17/04/2024

## **IL DIRIGENTE/FUNZIONARIO**



**IL SINDACO**

**TRANCHIDA GIACOMO**

*(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)*

**in data 17/04/2024**



Sede Legale: Via Mazzini, 1 - 91100 Trapani  
 TEL 0923.805111 - FAX 0923.873745  
 Codice Fiscale - P. IVA 02363280815

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
 REGIONE SICILIANA

U.O.C. LABORATORIO DI SANITÀ PUBBLICA

Viale della Provincia, 2 - Cittadella della Salute - 91016 Casa Santa Erice (Tp)  
 Codice Fiscale - P. IVA 02363280815



0923  
472335



0923  
472337



laboratoriosanitapubblica@asptrapani.it  
 laboratoriosanitapubblica@pec.asptrapani.it

Prot. e data (vedasi targhetta adesiva a lato)

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani  
 REGISTRO UFFICIALE - 0042617  
 26/03/2024 - USCITA

*Scrit inf Alimento / PC  
 Ale An. S. Barbara + SS  
 "vechio" anche + adeguata  
 referale hic + lingue etc  
 28/3*

Al Sindaco del Comune di Alcamo

Al Sindaco del Comune di Campobello di Mazara

Al Sindaco del Comune di Castellammare del Golfo

Al Sindaco del Comune Castelvetro

Al Sindaco del Comune di Custonaci

Al Sindaco del Comune di Erice

Al Sindaco del Comune di Favignana

Al Sindaco del Comune di Marsala

Al Sindaco del Comune di Mazara del Vallo

Al Sindaco del Comune di Misiliscemi

Al Sindaco del Comune di Paceco

Al Sindaco del Comune di Pantelleria

Al Sindaco del Comune di Petrosino

Al Sindaco del Comune di San Vito lo Capo

Al Sindaco del Comune di Trapani

Al Sindaco del Comune di Valderice

Epc. Al Dirigente del Servizio 4 - DASOE

Epc. Al Direttore Sede Territoriale di Trapani - ARPA - Sicilia

Epc. Alla Capitaneria di Porto di Trapani

Epc. Alla Capitaneria di Mazara del Vallo

Epc. Alla Guardia Costiera di Pantelleria

OGGETTO: Notifica D.D.G. n. 324 del 18 marzo 2024 relativo alla "STAGIONE BALNEARE 2024"

In allegato alla presente, al fine dell'emanazione delle previste Ordinanze, si trasmette il D.D.G. n. 324 del 18 marzo 2024 di regolamentazione della "Stagione balneare anno 2024" con gli allegati relativi alla provincia di Trapani.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione  
 (Dott. Francesco Di Gregorio)



Il Resp. l.



O.C. Laboratorio di Sanità Pubblica  
 (Dott. Maria Anna Messina)





Repubblica Italiana  
 Dipartimento Sanità Pubblica  
 Osservatorio Sanità Pubblica  
 Direzione Provinciale di Trapani

Provincia di:

Trapani

Allegato A

TRATTI DI MARE E DI COSTA NON ADIBITI ALLA BALNEAZIONE PER INQUINAMENTO

N.	Descrizione del tratto di mare	Comune	Codice Punto (NUMIND)	Lunghezza tratto di mare in metri	Direzioni N-S-E-O	Coordinate geografiche espresse in WGS84 a 4 cifre decimali				Coordinate geografiche espresse in WGS84 a 4 cifre decimali			
						inizio tratto		Fine tratto		Punto di prelievo		Punto di prelievo	
						Lat.	Long.	Lat.	Long.	Lat.	Long.	Lat.	Long.
1	Foce Torrente Canalotto	Alcamo	/	200		38.0321°	12.9498°	38.0315°	12.9475°	/	/	/	/
2	Foce Torrente Linciasella	Valderice	/	690		38.0679°	12.6148°	38.0652°	12.6079°	/	/	/	/








PR1 - Associazione dello Stato  
Dipartimento Attività Isolare  
Osservatorio Oceanografico

Allegato D

TRATTI DI MARE E DI COSTA INTERESSATI DA IMMISSIONI - CANALI, TORRENTI, FIUMI, DEPURATORI

Provincia di: **Trepani**

N.	Descrizione del tratto di mare	Comune	Codice Punto (NUMIND)	Lunghezza tratto di mare in metri	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche espresse in WGS84 a 4 cifre decimali				Coordinate geografiche espresse in WGS84 a 4 cifre decimali	
						Lat. Inizio tratto	Long. Inizio tratto	Lat. Fine tratto	Long. Fine tratto	Lat.	Long.
1	Impianto consortile Nubia Via Ibbica	Mililiscemi	/	440,00		37,9599	12,4957	37,9635	12,4976	/	/
2	Depuratore Frz. Marinella di Sallunite	Castelvetro	/	419,00		37,5813	12,8421	37,5811	12,8467	/	/
3	Depuratore Castellammare del Golfo	C/mare del Golfo	/	423,00		38,0344	12,8739	38,0342	12,8785	/	/
4	Depuratore località Tre Fontane	C/bello di Mazara	/	412,00		37,5639	12,6997	37,5644	12,7040	/	/
5	Depuratore Comunale località Arenella	Pantelleria	/	374,00		36,8270	11,9296	36,8241	11,9287	/	/
6	Pennello ES	Erice	/	235,00		38,0421	12,5411	38,0438	12,5418	/	/
7	Pennello antistante Isola ecologica - altezza via Tunisi	Trepani	/	200,00		38,0267	12,5255	38,0281	12,5269	/	/
8	Fiume San Bartolomeo	C/mare del Golfo	/	200		38,0248	12,9048	38,0249	12,9074	/	/
9	Rio Forgia	Valderice	/	200		38,0787	12,6461	38,0784	12,6445	/	/
10	Canale artificiale Xissa fiume Lenzi e Baleta	Paceco	/	400		37,9984	12,5079	37,9947	12,5068	/	/
11	Fiume Birgi	Marsala	/	400		37,9190	12,4694	37,9137	12,4675	/	/
12	Fiume Mazzaro	Mazara del vallo	/		Area portuale					/	/
13	Fiume Arcina (Delia)	Mazara del vallo	/	400		37,6368	12,6123	37,6334	12,6139	/	/
14	Fiume Belice	Castelvetro	/	400		37,5824	12,8633	37,5817	12,8677	/	/
15	Fiume Modione	Castelvetro	/	400		37,5823	12,8200	37,5816	12,8243	/	/
16	Canale Verderone	Paceco	/	200,00		37,9565	12,4980	37,9550	12,4983	/	/
17	Pennello a mare C/mare del Golfo	C/mare del Golfo	/	300,00		38,0344	12,8753	38,0335	12,8765	/	/
18	Depuratore Contrada Forgia Sanguigno	Custonaci	/	300,00		38,0787	12,6461	38,0807	12,647166	/	/
19	Fiume San Bartolomeo	Alcamo	/	200,00		38,0249	12,9074	38,0251	12,9095	/	/








**TRATTI DI MARE E DI COSTA SOTTOPOSTI AD INTERDIZIONE PER ORDINANZE EMESSE PER MOTIVI DI SICUREZZA**  
Ordinanze sindacali - Capitaneria di Porto - Protezione Civile

Provincia di: **Trapani**

N	Descrizione del tratto di mare	Comune	Codice Punto (NUMIND)	Lunghezza tratto di mare in metri	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche espresse in WGS84 a 4 cifre decimali				Coordinate geografiche espresse in WGS84 a 4 cifre decimali	
						Inizio tratto		Fine tratto		Punto di prelievo	
						Lat.	Long.	Lat.	Long.	Lat.	Long.
	INSENATURA ADIACENTE VIA GIUNONE denominata "GOLFO" di GOLFETTO	ERICE - LOCALITA' PIZZOGRANDE		140,00		38,0612	12,5666	38,0672	12,5675	/	/
	Golfo (Ordinanza Capitaneria di Porto n°24/2015)										
	Tratto di costa in corrispondenza dello scalo cavallo e fino al costone roccioso in corrispondenza del casotto dei telefoni (Ordinanza Capitaneria di Porto Trapani n°24/2015)	FAVIGNANA-CALA ROSSA		1.350,00		37,9300	12,3510	37,9218	12,3617	/	/
	Tratto di costa con inizio a 150 mt dal "casotto dei telefoni" per una lunghezza di 115 metri verso est	FAVIGNANA-CALA ROSSA		115,00		37,9220	12,3634	37,9221	12,3648	/	/
	Tratto di costa con inizio del costone Bue Marino e fino a 100 metri dal moletto della lanterna di punta marsala (Ordinanza Capitaneria di Porto Trapani n°24/2015)	FAVIGNANA-PUNTA MARSALA		1.115,00		37,9170	12,3701	37,9072	12,3668	/	/
	Tratto di costa con inizio dalla seconda caletta di caia azzurra e fino a 120 mt da Punta Fanfalo (Ordinanza Capitaneria di Porto Trapani n°24/2015)	FAVIGNANA-CALA AZZURRA		725,00		37,9086	12,3604	37,9041	12,3538	/	/
	Grotta del Cammello (Ordinanza Capitaneria di Porto Trapani n°24/2015)	MARETTIMO DEL CAMMELLO		100,00		37,9837	12,6425	37,9830	12,0650	/	/



L'intera porzione di arenile posta all'estremità di levante della spiaggia di guidaloca estesa su un fronte di mt. 90 circa sino alla prima scaletta di accesso sullo stesso lato di levante di tale spiaggia, nonché l'ulteriore porzione di arenile a partire dalla scaletta di cui sopra estesa per un fronte di mt. 40 circa e della profondità di mt 10 circa ed avente sviluppo sino alla successiva scaletta di accesso posta in direzione ponente (Ordinanza Capitaneria di porto Trapani n°24/2015)	C/MARE DEL GOLFO GUIDALOCA		130,00	38,0550	12,8445	38,0558	12,8455	/	/
Spiaggetta sottostante il costone roccioso ubicato nei pressi del Km 36,500 prospiciente la strada statale 187 (Ordinanza Capitaneria di porto Trapani n°24/2015)	C/MARE DEL GOLFO SPIAGGETTA		110,00	38,0253	12,8912	38,0258	12,0890	/	/
Tratto di costa adiacente sito tonnara di scoppello e faraglioni (Ordinanza Capitaneria di porto Trapani n°24/2015)	C/MARE DEL GOLFO TONNARA SCOPELLIC		900,00	38,0718	12,8219	38,0738	12,8217	/	/
Tratto di costa prospiciente l'intera lunghezza della via Marco Polo (Ordinanza Capitaneria di porto Mazara n°53/2011)	C/VETRANO Selinunte		250,00	37,5820	12,8344	37,5819	12,8371	/	/
Tratto di costa prospiciente l'Acropoli (Ordinanza Capitaneria di porto Mazara n°53/2011)	C/VETRANO Selinunte		300,00	37,5816	12,8243	37,5821	12,8286	/	/
Tratto di costa nel pressi di casa Bonanno zona prospiciente la via A. Di Natile al confine con il territorio di Mazara del Vallo (Ordinanza Capitaneria di porto Mazara n°52/2011)	C/BELLO DI MAZARA TORRETTA		200,00	37,5764	12,6521	37,5755	12,6542	/	/
Tratto di costa località pozzitello (Ordinanza Capitaneria di porto Mazara n°52/2011)	GRANITOLA C/BELLO DI MAZARA POZZITELLO		150,00	37,5600	12,6835	37,5605	12,6851	/	/
Tratto di costa denominata "cala delle Pulci"(Ordinanza Capitaneria di porto Mazara n°52/2011)	C/BELLO DI MAZARA TORRETTA GRANITOLA		990,00	37,5724	12,6573	37,5696	12,6598	/	/
Tratto di costa prospiciente la Strada Provinciale 38 compreso tra la via Caserta e la Via Ravello (Ordinanza Capitaneria di porto Mazara n°51/2011)	MAZARA DEL VALLO		190,00	37,6303	12,6149	37,6287	12,6166	/	/
Tratto di costa prospicientela Strada Provinciale 38 compreso tra la via Pavla e la Via Montcalleri (Ordinanza Capitaneria di porto Mazara n°51/2011)	MAZARA DEL VALLO		86,00	37,6257	12,6165	37,6242	12,6202	/	/



Tratto di costa prospiciente la Strada Provinciale 38 compreso tra la via Teramo e la Via Malaga (Ordinanza Capitanea di porto Mazara n°51/2011)	MAZARA DEL VALLO		360,00	37,6126	12,6231	37,6156	12,6215	/	/
Lungomare Capo Granitola (Ordinanza Capitanea di porto Mazara n°51/2011)	MAZARA DEL VALLO		110,00	37,6099	12,6242	37,6092	12,6247	/	/
Tratto di costa per 136mt (Ordinanza Guardia Costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA Cala di Gadir		136,00	36,8101	12,0303	36,8105	12,0280	/	/
Tratto di costa per 85mt (Ordinanza Guardia Costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA Punta Karace		85,00	36,8111	12,0273	36,8107	12,0280	/	/
Tratto di costa di 104m (Ordinanza Guardia Costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA Cala di Levante		104,00	36,7973	12,0493	36,7973	12,0503	/	/
Tratto di costa (Ordinanza Guardia Costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA Salto la Vecchia		700,00	36,7357	12,0080	36,7348	12,0110	/	/
Tratto di costa (Ordinanza Guardia Costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA Grotta di Satania		30,00	36,7836	11,9571	36,7837	11,9514	/	/
Tratto di costa 552mt (Ordinanza Guardia Costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA La Ficara		667	36,8306	11,9777	36,8288	11,9786	/	/
Tratto di costa di 998 mt (Ordinanza Guardia Costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA Grotta del Formaggio PANTELLERIA LA CALETTA- PUNTA ZINEDI		552	36,7754	12,0544	36,7705	12,054	/	/
Tratto di costa (Ordinanza Guardia Costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA CALETTA ZEGLEVIA		998	36,8074	12,0333	36,805	12,0357	/	/
Tratto di costa 494 mt (Ordinanza Guardia Costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA le Calette magazzinazzi		200	36,7953	12,05	36,7946	12,0504	/	/
Tratto di costa 375 mt (Ordinanza Guardia Costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA PORTO DIETRO ISOLA		494	36,7849	12,052	36,785	12,0538	/	/
Tratto di costa 230 mt (Ordinanza Guardia Costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA CALETTE DIETRO ISOLA		375	36,7018	12,033	36,7385	12,0335	/	/
PUNTA DI BORDOLICCIO (Ordinanza Guardia Costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA PUNTA DI BORDOLICCIO		230	36,757	12,0512	36,756	12,0513	/	/
Tratto di costa 281 mt (Ordinanza Guardia Costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA CALA POLACCA		330	36,8182	12,0203	36,8181	12,0207	/	/
Tratto di costa 505mt (Ordinanza Guardia Costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA CALA DI LICATA		281	36,7378	11,9938	36,7371	11,9968	/	/
Tratto di costa 479mt (Ordinanza Guardia Costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA CALA DELLE CAPRE		505	36,7432	11,9875	36,7396	11,99	/	/
Tratto di costa 560 mt (Ordinanza Guardia Costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA CALA DELLE PIETRE NERE		479	36,7476	11,9797	36,7462	11,9811	/	/
Tratto di costa 456 mt (Ordinanza Guardia Costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA CALO SBALLO GROTTA PALUMBI		560	36,7701	11,956	36,7681	11,9571	/	/
CALA DELL'ALCA (Ordinanza Guardia Costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA CALA DELL'ALCA		456	36,7776	11,955	36,7721	11,9562	/	/
			230	36,8102	11,9283	36,8098	11,9283	/	/







Repubblica Italiana  
 Ministero della Sanità  
 Direzione Provinciale Sanitaria  
 Dipartimento Epidemiologico

**Allegato F**

TRATTI DI MARE E DI COSTA ADIBITI ALLA BALNEAZIONE I CUI POLIGONI VENGONO MONITORATI NEI RISPETTIVI PUNTI DI PRELIEVO


Comune di **Trapani**

N.	Descrizione del tratto di mare	Comune	Codice Punto (NUM/IND)	Lunghezza tratto di mare in metri	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche espresse decimali				Coordinate geografiche espresse in WGS84 a 4 cifre			
						Inizio tratto		Fine tratto		Inizio tratto		Fine tratto	
						Lat.	Long.	Lat.	Long.	Lat.	Long.	Lat.	Long.
1	CALA DI MODICA	PANTELLERIA	ITO19081014001	Km 2,982		36,8218	11,9288	36,8053	11,9285	36,8132	11,9269		
2	PUNTA TRE PIETRE	PANTELLERIA	ITO19081014002	Km 2,001		36,7782	11,9540	36,7679	11,9606	36,7704	11,9551		
3	SCALO S.GAETANO	PANTELLERIA	ITO19081014003	Km 1,000		36,7674	11,9664	36,7679	11,9606	36,7673	11,9664		
4	CALA DI LEVANTE	PANTELLERIA	ITO19081014004	Km 1,818		36,8027	12,0446	36,7877	12,0535	36,7965	12,0499		
5	CALA DI GADIR	PANTELLERIA	ITO19081014005	Km 1,000		36,8175	12,0225	36,8112	12,0272	36,8115	12,0264		
6	PORTICELLO DI PANTELLERIA	PANTELLERIA	ITO19081014006	Km 2,430		36,8318	11,9770	36,8226	11,9895	36,8277	11,9792		
7	CAMPABELLO BUE MARINO/SAN LEONARDO	PANTELLERIA	ITO19081014007	2,061		36,8370	11,9665	36,8380	11,9491	36,8386	11,9555		
8	SPIAGGIA SAN VITO LO CAPO - LATO EST	SAN VITO LO CAPO	ITO19081020002	Km 2,363		38,1758	12,7392	38,1791	12,7637	38,1757	12,7419		
9	SPIAGGIA SAN VITO LO CAPO - LATO OVEST	SAN VITO LO CAPO	ITO19081020003	Km 0,577		38,1786	12,7340	38,1758	12,7392	38,1771	12,7354		
10	ZONA ISOLOTTO DI MAKARI	SAN VITO LO CAPO	ITO19081020004	Km 3,459		38,1527	12,7293	38,1358	12,7333	38,1437	12,7331		
11	SPIAGGIA CASTELLUZZO SENO DELL'ARENA	SAN VITO LO CAPO	ITO19081020005	Km 2,080		38,1314	12,7266	38,1211	12,7227	38,1245	12,7277		
12	TONNARA DEL SECCO	SAN VITO LO CAPO	ITO19081020006	Km 3,752		38,1589	12,7672	38,1791	12,7637	38,1675	12,7692		
13	CALA CALAZZA PROSPICIENTE POSTEGGIO	SAN VITO LO CAPO	ITO19081020007	Km 1,974		38,1112	12,7117	38,1211	12,7227	38,1166	12,7166		



14	CALETTA SAN LIBERALE	TRAPANI		Km 0,11		38,0195	12,4975	38,0188	12,4984	38,0189	12,4982
15	MURA DI TRAMONTANA	TRAPANI		Km 0,200		38,0166	12,5071	38,0170	12,5093	38,0168	12,5079
16	OVEST										
16	LUNGOMARE DANTE	TRAPANI	ITO19081021001	Km 1,220		38,0197	12,5146	38,0267	12,5255	38,0223	12,5198
17	ALIGHIERI										
17	TONNARA TIFA	TRAPANI	ITO19081021005	Km 1,260		38,0281	12,5269	38,0341	12,5330	38,0314	12,5282
18	150 MT SUD TORRE	MISLUSCEMI	ITO19081021003	Km 1,535		37,9510	12,4917	37,9407	12,4854	37,9451	12,4886
18	MARAUSA - S.FRANCESCO										
19	SPIAGGIA MARAUSA	MISLUSCEMI	ITO19081021004	Km 1,893		37,9406	12,4857	37,9280	12,4751	37,9338	12,48
19	VECCHIO MULINO										
20	CORTIGLIOLO - LIDO	VALDERICE	ITO19081022001	Km 3,00		38,0784	12,6445	38,0688	12,6189	38,0711	12,6298
20	VALDERICE										
21	SANT'ANGELO-BONAGIA	VALDERICE	ITO19081022002	Km 0,830		38,0688	12,5969	38,0647	12,6035	38,0675	12,5978
22	TORRE SCIBILLIANA 200 MT	PETROSINO	ITO19081024001	Km 3,101		37,7399	12,4720	37,7201	12,4667	37,7227	12,4715
22	S.CAN. BONIFICA										
23	ANTISTANTE VIA EOLO	PETROSINO	ITO19081024002	Km 2,331		37,6972	12,4793	37,7085	12,4742	37,7035	12,4715
23	BISCIONE										
24	SCOGLIERA LUNGOMARE	PETROSINO	ITO19081024003	Km 2,157		37,7185	12,4670	37,7085	12,4742	37,7124	12,4711
24	GAZZARELLA										
25	SPIAGGETTA LE TORRAZZE	PETROSINO	ITO19081024004	Km 2,017		37,6914	12,4849	37,6831	12,4940	37,6873	12,4929
26	C/DA MARGI SPANO'	PETROSINO	ITO19081024005	Km 1,900		37,6831	12,4940	37,6733	12,5070	37,677	12,4981
27	PONTE FERROVIARIO	ALCAMO	ITO19081001001	Km 1,227		38,0358	12,9642	38,0400	12,9770	38,0379	12,9708
27	TORRENTE KALATUBO										
28	PASSAGGIO A LIVELLO	ALCAMO	ITO19081001002	Km 1,248		38,0322	12,9509	38,0358	12,9642	38,0325	12,9517
28	CANALOTTO										
29	EX CASELLO FERROVIARIO	ALCAMO	ITO19081001003	Km 1,156		38,0315	12,9477	38,0289	12,9350	38,029	12,9365
30	ZONA MAGAZZINAZZI	ALCAMO	ITO19081001004	Km 2,290		38,0289	12,9350	38,0248	12,9048	38,0263	12,9196
31	SPIAGGETTA STASSI	CAMPOBELLO	ITO19081004001	Km 0,520		37,5754	12,6545	37,5725	12,6576	37,5736	12,6567
31	DI MAZARA										
32	GRANITOLA (LATO OVEST)	CAMPOBELLO	ITO19081004002	Km 0,660		37,5691	12,6601	37,5653	12,6641	37,5676	12,6605
32	FARO	DI MAZARA									





33	KARTIBUBBO	CAMPOBELLO	ITO19081004003	Km 1.522			37,5663	12,6641	37,5601	12,6766	37,5631	12,6701
34	TORRE SARACENA - TRE FONTANE	DI MAZARA CAMPOBELLO	ITO19081004004	Km 2,037			37,5665	12,7133	37,5719	12,7349	37,5685	12,7262
35	ANTISTANTE VIA 135 - TRE FONTANE	DI MAZARA CAMPOBELLO	ITO19081004005	Km 2,012			37,5719	12,7349	37,5772	12,7565	37,5741	12,7445
36	FONTANE	DI MAZARA CAMPOBELLO	ITO19081004006	Km 1,534			37,5601	12,6766	37,5629	12,6919	37,56	12,6857
37	ANTISTANTE VIA CILE - TRE FONTANE	DI MAZARA CAMPOBELLO	ITO19081004007	Km 0,832			37,5646	12,7042	37,5663	12,7133	37,5653	12,7083
38	MT 200 A OVEST RUMIE	DI MAZARA CAST. IMMARE	ITO19081005001	Km 0,490			38,0248	12,9048	38,0245	12,8993	38,0246	12,9027
39	S. BARTOLOMEO N.53	DEL GOLFO CAST. IMMARE	ITO19081005002	Km 1,511			38,0245	12,8993	38,0292	12,8850	38,0245	12,8894
40	OVEST	DEL GOLFO CAST. IMMARE	ITO19081005003	Km 1,130			38,0625	12,8393	38,0551	12,8445	38,0565	12,8408
41	BAIA GUIDA LOCA	DEL GOLFO CAST. IMMARE	ITO19081005006	Km 2,358			38,0753	12,8200	38,0864	12,8079	38,0792	12,8113
42	CALA MAZZO DI SCIACCA	DEL GOLFO CAST. IMMARE	ITO19081006001	Km 1,163			37,5804	12,7774	37,5810	12,7905	37,5807	12,7832
43	ANTISTANTE VIA 31	CASTELVETRANO	ITO19081006002	Km 2,167			37,5810	12,7905	37,5819	12,8136	37,5807	12,8048
44	ROCCA DI CALANNINO	CASTELVETRANO	ITO19081006003	Km 1,036			37,5822	12,8276	37,5815	12,8387	37,5817	12,8334
45	PINETA DI SELINUENTE	CASTELVETRANO	ITO19081006004	Km 0,899			37,5823	12,8513	37,5826	12,8613	37,5826	12,8523
46	TORRE TONNARA COFANO	CUSTOMACI	ITO19081007001	Km 2,015			38,1147	12,6722	38,1068	12,6867	38,1113	12,6807
47	CALA BUGUTO	CUSTOMACI	ITO19081007002	Km 1,382			38,0984	12,6599	38,0899	12,6573	38,0918	12,6609
48	CORNINO PORTICCIOLLO	CUSTOMACI	ITO19081007003	Km 1,621			38,0899	12,6573	38,0838	12,6473	38,0893	12,6574
49	LA CHIESETTA LOCALITA' FRASSINO	CUSTOMACI	ITO19081007004	Km 1,779			38,1065	12,7033	38,1068	12,6867	38,1056	12,6918
50	TONO	ERICE	ITO19081008001	Km 3,586			38,0688	12,5821	38,0613	12,5587	38,0693	12,5734
51	KM 9 STRADA TRAPANI	ERICE	ITO19081008002	Km 2,256			38,0613	12,5587	38,0499	12,5526	38,0576	12,5571

52	SPIAGGIA SAN GIULIANO - ERICE LATO EST	ITO19081008003	Km 1,606		38,0448	12,5461	38,0365	12,5359	38,04	12,5392
53	SPIAGGIA SAN GIULIANO - ERICE LATO OVEST	ITO19081008004	Km 0,370		38,3041	12,5330	38,0375	12,5359	38,0356	12,5344
54	SCALO S.GIUSEPPE FAVIGNANA	ITO19081009001	Km 1,590		37,9332	12,3331	37,9347	12,3473	37,9346	12,3467
55	CALAROSSA FAVIGNANA	ITO19081009002	Km 2,461		37,9298	12,3511	37,9236	12,3674	37,9222	12,3626
56	PUNTA BURRONE FAVIGNANA	ITO19081009004	Km 2,188		37,9159	12,3410	37,9195	12,3311	37,9184	12,3375
57	CALA MONACI FAVIGNANA	ITO19081009005	Km 0,910		37,9191	12,3236	37,9184	12,3299	37,9189	12,326
58	MARSALSO FAVIGNANA	ITO19081009006	Km 3,542		37,9183	12,3216	37,9193	12,3074	37,92	12,316
59	CALA FUMERE FAVIGNANA	ITO19081009008	Km 0,780		37,9386	12,3157	37,9334	12,3211	37,9324	12,3207
60	LEVANZO IL FARAGLIONE FAVIGNANA	ITO19081009010	Km 1,057		37,9946	12,3232	37,9857	12,3333	37,985	12,3293
61	CALA FINOCCHIO MARINO FAVIGNANA	ITO19081009012	Km 1,700		37,9658	12,0745	37,9525	12,0818	37,9533	12,0818
62	MARETTIMO SCALO VECCHIO - FAVIGNANA	ITO19081009013	Km 0,64		37,9748	12,0576	37,9703	12,0713	37,971	12,07
63	MARETTIMO CALA GRANDE	ITO19081009014	Km 2,192		37,9951	12,2770	37,9257	12,2783	37,9299	12,2803
64	PUNTA FARAGLIONE (5000 MT. OVEST)	ITO19081009015	Km 2,137		37,9517	12,3091	37,9489	12,3004	37,9524	12,3043
65	CALA MINNOLA (ISOLA LEVANZO)	ITO19081009016	Km 3,011		37,9971	12,3489	37,9489	12,3422	37,9922	12,3504
66	CALA ROTONDA CALA AZZURRA	ITO19081009017	Km 5,981		37,9172	12,2918	37,9257	12,2783	37,9252	12,2828
67	SPIAGGIA S.TEODORO - MARSALA	ITO19081010001	Km 1,300		37,9125	12,4641	37,9052	12,4603	37,9072	12,4587
69	150 MT DALLA TORRE SPIAGGIA SPAGNOLA	ITO19081011002	Km 0,750		37,8328	12,4683	37,8260	12,4687	37,8284	12,4687
70	LEGA NAVALE MARSALA	ITO19081011003	Km 1,714		37,8191	12,4630	37,8136	12,4575	37,8159	12,4595

71	IDROSCALO STAGNONE MARSALA A.M.	ITO19081011004	Km 1,919	37,8136	12,4575	37,8126	12,4449	37,8128	12,4506
72	CAPO BOEO ANTISTANTE MARSALA	ITO19081011005	Km 5,025	37,8126	12,4445	37,8029	12,4256	37,8062	12,4313
73	CIRCOLO CANOTTIERI VIA MARSALA	ITO19081011006	Km 2,474	37,7675	12,4569	37,7486	12,4685	37,7561	12,463
74	ANTISTANTE CONTRADA BERBARO SPIAGGIA SIGNORINO MARSALA	ITO19081011007	Km 1,732	37,7486	12,4685	37,7339	12,4719	37,7418	12,4715
75	ANTISTANTE VIA FRATELLI MAZARA DEL VALLO	ITO19081012001	Km 2,395	37,6593	12,5293	37,6632	12,5526	37,66	12,5418
76	ANTISTANTE VIA DEL MAZARA DEL VALLO	ITO19081012002	Km 2,730	37,6632	12,5526	37,6537	12,5765	37,6612	12,5629
77	PORTALETTERE EX RISTORANTE LA MAZARA DEL VALLO	ITO19081012003	Km 0,700	37,6568	12,6123	37,6364	12,6129	37,6384	12,6105
78	ROTONDA SAN VITO VIA TERAMO - SCOGLIERA MAZARA DEL VALLO	ITO19081012004	Km 1,682	37,6193	12,6186	37,6079	12,6252	37,6151	12,6102
79	VIA OBERDAN MAZARA DEL VALLO	ITO19081012005	Km 2,259	37,6078	12,6251	37,5934	12,6370	37,5994	12,6313
80	SCOGLIERA C/DA LE SCIAIRE (PROSP. MAZARA DEL VALLO)	ITO19081012006	Km 2,092	37,6519	12,6144	37,6193	12,6187	37,6233	12,6169
81	VIA ORSA MINORE (LUNG./MARE G. MAZZINI) MAZARA DEL VALLO	ITO19081012007	Km 0,46	37,6502	12,5991	37,6486	12,5938	37,65	12,5901









2024 DASOE SERV.4

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

## “Stagione Balneare 2024”

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con il Regio Decreto n.1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** in particolare l'art. 32 della predetta legge 23 dicembre 1978, n.833;
- VISTO** il D.M. Sanità del 29 gennaio 1992;
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni sul riordino della disciplina sanitaria;
- VISTA** la legge 30 maggio 2003, n.121, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51;
- VISTA** la legge regionale 3 novembre 1993, n.30 recante "Norme in materia di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle Unità Sanitarie Locali" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione";
- VISTA** la legge regionale n.5 del 14/04/2009 recante norme per il riordino del SSR;
- VISTO** il D.P. Reg. n.282/Serv.4 – S.G. del 18/07/2011, di approvazione del “Piano della Salute” 2012-2013;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 9 del 05/04/2022, relativo alla riorganizzazione delle strutture intermedie dei Dipartimenti dell'Assessorato della Salute;

- VISTO** il D. P. Reg. n. 586 del 16.12.2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale per Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato regionale della Salute al Dott. Salvatore Requirez;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 di attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la direttiva 76/160/CEE del Consiglio europeo, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione;
- VISTA** la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la direttiva 2009/90/CE della Commissione del 31 luglio 2009 che stabilisce, in conformità alla Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;
- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 concernente "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94, recante attuazione della direttiva 2006/7/CEE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto;
- VISTO** il decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.116 recante attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE;
- VISTO** il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 di "Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica alla direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, in conformità alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque";
- VISTO** il decreto del Ministero della Salute del 19 aprile 2018 di modifica del decreto 30 marzo 2010, recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;
- VISTO** il decreto interministeriale del 30 marzo 2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione decreto legislativo 30 maggio del 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità di balneazione";
- VISTA** la circolare inter-assessoriale Sanità - Territorio ed Ambiente n. 1216 del 06 luglio 2007 concernente "Emergenza fioritura algale presso i litorali marino - costieri: linee di indirizzo sanitarie, attivazione del sistema di allerta e programma di monitoraggio ricognitivo - analitico";



- VISTA** la nota del Ministero della Salute prot. n. 9756 del 23.03.2023, avente per oggetto: Decreto legislativo 116 del 30.5.2008 "Attuazione della direttiva 2006/7CE relativa alla gestione delle qualità delle acque di balneazione e sulla gestione e tempistica dell'attività di campionamento delle acque di balneazione", già trasmessa a tutti i Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica e ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Sicilia, con nota prot. n. 11569/Serv4/DASOE del 27.3.2023;
- VISTE** le note del Servizio 4 DASOE, prot. nn. 43988, 43997, 44001, 44004, 44006, 44009, 44010 e 44011 del 19/12/2023, con le quali sono stati richiesti, ai sensi del D.lgs. 116/2008, ai Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle Aziende Sanitarie Provinciali, delle otto Province rivierasche della Regione, i dati relativi alla classificazione delle acque di balneazione;
- VISTI** gli esiti della riunione del 29/11/2023, convocata con nota prot. n. 40114 del 17/11/2023 tenutasi nei locali del DASOE e le note di riscontro delle sopraccitate richieste, trasmesse dai Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle Aziende Sanitarie Provinciali, per procedere alla definizione della bozza del Decreto di Regolamentazione della stagione balneare 2024;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 1 del decreto interministeriale del 30 marzo 2010, attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n.116 del 2008, rientrano tra competenze della Regione:
- a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio;
  - b) l'istituzione e l'aggiornamento dei profili delle acque di balneazione;
  - c) l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni Stagione balneare;
  - d) la classificazione delle acque di balneazione;
  - e) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
  - f) la facoltà di ampliare o ridurre la durata della stagione balneare;
  - g) l'adozione di azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento e miglioramento delle acque di balneazione;
  - h) l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 116 del 2008;
- CONSIDERATO** che il decreto di valutazione delle acque di mare destinate alla balneazione, come previsto dal decreto legislativo n. 116 del 2008, deve essere portato a conoscenza delle Amministrazioni comunali interessate prima che abbia inizio la stagione balneare per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 5 dello stesso decreto legislativo n. 116 del 2008;
- CONSIDERATO** che la gestione ordinaria della programmazione del monitoraggio delle acque di balneazione resta in capo al competente Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato alla Salute, che provvederà ad emanare annualmente il relativo provvedimento dirigenziale nel rispetto della tempistica prescritta dalla normativa vigente e dalle direttive Ministeriali;
- RILEVATA** la necessità di provvedere alla rivalutazione delle acque di mare ai fini della balneazione e di individuare e classificare i tratti di mare secondo i criteri stabiliti dal decreto interministeriale del 30 marzo 2010 in attuazione del decreto legislativo n. 116 del 2008;
- RILEVATA** la necessità di dare puntuale applicazione a quanto previsto dagli articoli 2, 3, 4 e 6 (come modificato dal D.M. 19 Aprile 2018) e dall'allegato D del decreto interministeriale del 30 marzo 2010 in attuazione del decreto legislativo n. 116 del 2008 relativamente alla stagione balneare 2024;



- RITENUTO** di dovere individuare le zone di mare e di costa precluse alla balneazione per cause di inquinamento o altre motivazioni;
- RITENUTO** di dovere considerare, anche per l'anno 2024, la non balneabilità del tratto di mare: "da 200 metri sud scarico fognario di Brucoli a Punta Tonnara", ricadente nel comune di Augusta, atteso che, l'ASP di Siracusa, a riscontro della nota prt. n. 4473 del 5 Febbraio 2024, ha trasmesso, con nota prot. n. 25258 del 1° marzo 2024, la nota del Comune di Augusta attestante, ancora oggi, le condizioni di non balneabilità del tratto di mare in argomento e che la normativa, in atto vigente, consente la riammissione alla balneazione di tratti di mare e di costa non balneabili solo dopo una specifica richiesta da parte del Comune interessato che documenti gli interventi di bonifica effettuati, mentre non rientrano tra le competenze del DASOE le modalità istruttorie effettuate sia dal Comune che dell'ASP competenti per territorio;
- RITENUTO** opportuno, in accordo a quanto previsto alla lettera e) comma 1 dell'art. 2 del D.lgs. 116/2008, che la stagione balneare 2024 abbia inizio a partire dal 1° maggio 2024 e, in ragione delle esigenze degli operatori turistici e delle favorevoli condizioni climatiche, registrati negli ultimi anni nella Regione siciliana, abbia fine il 31 ottobre 2024.

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato, fatti salvi i diritti di terzi e il possesso di ogni ulteriore eventuale autorizzazione o licenza che per disposizioni normative dovesse essere richiesta, la stagione balneare 2024 avrà inizio il 1° maggio e terminerà il 31 ottobre.

### **Articolo 2**

Il periodo di campionamento delle acque di mare, anche per l'anno 2024, avrà inizio nel mese di maggio e terminerà nel mese di ottobre.

I prelievi di acqua di mare di pre-campionamento dovranno essere effettuati prima dell'inizio della stagione balneare ed in conformità a quanto riportato nella nota circolare del Ministero della Salute prot. 9756 del 23.3.2023, richiamata in premessa, potranno essere effettuati nel corso del mese precedente alla data fissata per l'effettuazione del primo campionamento (es: se il primo campionamento mensile è previsto, nel calendario aziendale, per il 7 maggio 2024 il prelievo di pre-campionamento potrà essere effettuato a partire dal 7 aprile 2024).

Anche per la stagione 2024 le attività di campionamento dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme di sicurezza per la prevenzione delle malattie infettive.

Alle Direzioni Strategiche delle otto Aziende Sanitarie Provinciali (AA.SS.PP.) rivierasche viene richiesto di garantire le unità di personale necessario per gli adempimenti previsti e di vigilare sul rigoroso rispetto delle indicazioni previste dal presente Decreto.

### **Articolo 3**

Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010, in attuazione dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n.116 del 2008, per la stagione balneare 2024 sono individuati e classificati come "non adibiti alla balneazione" i tratti di mare e di costa indicati negli allegati da 1 a 8 dalla lettera A alla lettera E, parte integrante del presente Decreto, relativi a ciascun ambito provinciale.

Non sono, inoltre, adibiti alla balneazione eventuali tratti di mare e di costa interessati da ordinanze emesse da Autorità marittime, Autorità portuali, Autorità regionali ed Enti locali.



I tratti di mare balneabili, soggetti a monitoraggio periodico vengono riportati negli allegati da 1 a 8 lettera F e rappresentano parte integrante del presente Decreto.

I tratti di mare e di costa "vincolati a parco od oasi naturale" e i "punti di campionamento in revisione", ricadenti nelle otto Province rivierasche vengono riportati, rispettivamente, negli allegati n.9 e n.10, anch'essi parte integrante del presente Decreto.

#### Articolo 4

I tratti di mare e di costa già vietati alla balneazione per inquinamento ai sensi degli articoli 7 ed 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n.470 del 1982 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere soppressi o rideterminati, per la successiva stagione balneare, solo a seguito di acquisizione di idonea documentazione, da parte dei Sindaci dei Comuni interessati, attestante l'avvenuta messa in atto delle misure di risanamento e/o consolidamento dell'area interessata con l'effettuazione di ulteriori campionamenti di acqua di mare, così come previsto dall'articolo 2 del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010.

#### Articolo 5

Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010 e in attuazione dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n.116 del 2008 per la stagione balneare 2024 sono individuati e classificati come "balneabili" i tratti di mare e di costa relativi ad ogni Provincia riportati nell'allegato F ed individuati e classificati sul sito "www.portaleacque.it" del Ministero della Salute.

#### Articolo 6

- 1) I Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione e i Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle AA.SS.PP. della Sicilia, fatta eccezione per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, hanno l'obbligo di comunicare con la massima tempestività ai Sindaci dei Comuni rivieraschi i tratti di mare non balneabili individuati dal presente Decreto. La comunicazione dovrà specificare il motivo della non balneabilità, l'estensione del tratto di costa e le coordinate geografiche e ciò ai fini dell'emissione, da parte degli stessi Sindaci, delle ordinanze di divieto di balneazione - ai sensi dell'articolo 6, comma 4 - del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010, così come modificato dal Decreto Interministeriale del 19 Aprile 2018 e in attuazione degli articoli 5 e 15 del Decreto Legislativo n.116 del 2008. La comunicazione deve essere inviata, altresì, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente provinciale competente per territorio.
- 2) Qualora nel corso della stagione balneare si dovessero verificare condizioni tali da comportare l'individuazione di tratti di mare da vietare temporaneamente alla balneazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n.116 del 2008, i Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle AA.SS.PP., delle otto Province rivierasche della Regione, dovranno comunicare ai Sindaci le coordinate delle zone da sottoporre a divieto. In mancanza della comunicazione delle coordinate geografiche, la zona da sottoporre a divieto temporaneo dovrà considerarsi quella di pertinenza del relativo punto di campionamento.

#### Articolo 7

Relativamente ai punti di balneazione di cui al precedente articolo, comma 2, per il ripristino della balneazione dei tratti di costa inquinati i Sindaci dei Comuni interessati dovranno redigere un'apposita relazione che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010 e nel rispetto degli obblighi comunitari, dia indicazione sulle opere di risanamento adottate per la rimozione delle cause che hanno determinato la temporanea chiusura della balneabilità del tratto di mare e di costa interessati. Detta relazione dovrà essere trasmessa all'Assessorato della Salute - Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, all'Assessorato Territorio e Ambiente, al Laboratorio di Sanità Pubblica della competente Azienda Sanitaria Provinciale ed alla struttura provinciale competente per territorio della Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.



## Articolo 8

I Sindaci dei Comuni rivieraschi sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti di competenza previsti dall'articolo 6, comma 4, del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010 (come modificato dal D.M. 19 Aprile 2018) in attuazione dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n.116 del 2008, ivi compreso quello dell'affissione dei cartelli metallici di divieto della balneazione in numero adeguato e posizionati in aree facilmente visibili, di formato non inferiore a 80 cm X 100 cm, i cui contenuti devono essere espressi almeno in 2 lingue.

Tale procedura deve essere adottata, oltre che per quelle aree vietate alla balneazione, anche per le zone di costa e di mare temporaneamente vietate durante la stagione balneare in corso. In tali casi si dovrà altresì provvedere all'adozione di tutti i provvedimenti atti ad eliminare le cause di inquinamento stesse, dandone immediata comunicazione ai Ministeri della Salute e dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, agli Assessorati regionali della Salute e del Territorio e Ambiente, al Dipartimento di Prevenzione e al Laboratorio di Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Provinciale competente, oltre che alla struttura provinciale competente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. I Sindaci dei Comuni rivieraschi interessati dovranno altresì provvedere ad informare la popolazione con apposita ordinanza da pubblicare sul sito web del Comune e con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo, per la divulgazione dell'informazione.

## Articolo 9

Le ordinanze di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto, da adottarsi prima dell'inizio della stagione balneare fissata per il 1° maggio 2024, devono specificare il motivo del divieto, l'estensione del tratto di costa e le coordinate geografiche. Le stesse ordinanze devono essere trasmesse per via telematica, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 4 - del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010, così come modificato dal Decreto Interministeriale del 19 Aprile 2018, ai Ministeri della Salute e dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, agli Assessorati regionali della Salute e del Territorio e Ambiente, al Dipartimento di Prevenzione e al Laboratorio di Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Provinciale competente, oltre che alla struttura provinciale competente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

## Articolo 10

Prima dell'inizio della stagione balneare 2024, i Direttori Generali delle AA.SS.PP. e i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP., delle otto Province rivierasche della Regione, hanno l'obbligo di accertare e vigilare sulla emanazione ed esecuzione delle ordinanze secondo quanto previsto dagli articoli precedenti, avvalendosi dei Tecnici della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro (T.P.A.L.L.), in possesso di qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.), coordinati dal Servizio Igiene Ambienti di Vita che avrà cura altresì di provvedere alle verifiche e ai controlli mensili degli stessi in relazione al calendario di campionamento predisposto dal Laboratorio di Sanità Pubblica.

Nel caso di mancata adozione dell'ordinanza di divieto e/o dell'apposizione dei relativi cartelli, entro e non oltre il 31 maggio 2024, l'Autorità comunale dovrà essere denunciata, da parte del T.P.A.L.L., all'Autorità Giudiziaria competente, ex art. 328 codice penale, "*Rifiuto ed omissione d'atti d'ufficio*", e segnalata agli Uffici Territoriali di Governo e al Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato alla Salute. Il controllo e la verifica della corretta apposizione dei cartelli recanti le ordinanze sindacali di divieto di balneazione dovrà essere verificata costantemente durante tutta la stagione balneare da parte dei Tecnici della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro (T.P.A.L.L.), in possesso di qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.).

Analogo provvedimento potrà essere adottato nei confronti del personale aziendale coinvolto, nei casi in cui le previste ordinanze di divieto di balneazione verranno adottate dai Sindaci dopo la data del 31.5.2024 e non sono state avviate, nei tempi previsti, le procedure per le segnalazioni delle inadempienze alla Procura della Repubblica.



## Articolo 11

Relativamente agli adempimenti di cui agli articoli 2 e 6 del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione degli articoli 4 e 6 del D.lgs. 116/08, i Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle AA.SS.PP., delle otto Province rivierasche della Regione, ai fini dell'effettuazione delle determinazioni analitiche previste nell'allegato A del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010, concorderanno con i rispettivi Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. interessati, il calendario di monitoraggio, che dovrà essere inserito nel Portale ministeriale "Acque di balneazione" e trasmesso all'Assessorato Regionale della Salute e segnatamente al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, nonché un programma per l'esecuzione ed il trasporto dei campioni di acque di mare, avvalendosi in via ordinaria dei Tecnici della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro, con la qualifica di U.P.G., la cui individuazione dovrà essere concordata con i Direttori Generali e Sanitari delle AA.SS.PP. territorialmente competenti.

I Direttori Generali delle AA.SS.PP. dovranno garantire la disponibilità del personale e dei mezzi necessari all'espletamento degli adempimenti previsti dal presente articolo.

## Articolo 12

Il monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato A del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010, dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dall'art. 2 del sopra citato Decreto, provvedendo ad eseguire un campionamento mensile di routine, al punto di prelievo individuato all'interno di ciascuna area di balneazione, dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti.

I Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica dovranno inserire nel Portale Ministeriale "Acque di balneazione", con cadenza mensile, i risultati analitici delle acque campionate; tali risultati ed ogni eventuale comunicazione inerente anomalie riscontrate dovranno essere trasmessi, con la stessa periodicità ai Comuni per l'adozione dei provvedimenti consequenziali, all'Assessorato Regionale della Salute e segnatamente al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico.

## Articolo 13

I campionamenti, di cui all'articolo precedente, potranno, in casi particolari documentati, essere effettuati entro e non oltre quattro giorni dalla data indicata nel calendario di monitoraggio.

In caso di situazioni anomale il programma di monitoraggio potrà essere sospeso per essere ripreso non appena possibile al termine della situazione anomala.

La ripresa dell'attività comporterà il prelievo di nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti.

La sospensione del programma di monitoraggio deve essere comunicata, indicandone le motivazioni, all'Assessorato Regionale della Salute e segnatamente al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico.

Secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 116 del 2008, nei casi di inquinamento di breve durata, senza una causa apparente, allo scopo di confermare la fine dell'evento dovrà essere effettuato un campione aggiuntivo rispetto a quello già previsti dal calendario di monitoraggio.

## Articolo 14

Il mancato rispetto del calendario dei campionamenti dell'acqua di mare, individuato dall'art. 13, non idoneamente giustificato e/o recuperato nei tempi previsti, così come dettato dalla normativa in atto vigente, non consentirà la balneazione del tratto di mare interessato per la successiva stagione balneare; pertanto, le possibili ed inevitabili refluenze negative sulla correlata stagione turistica e commerciale dei territori interessati, ricadrà interamente nella responsabilità della Direzione Strategica dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

### **Articolo 15**

Per quanto riguarda le problematiche relative al fenomeno delle fioriture algali nei tratti marino-costieri si rimanda a quanto riportato all'articolo 3, all'allegato B e all'allegato C del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010 (come modificato dal D.M. 19 Aprile 2018), oltre che a quanto previsto dalla Circolare inter-assessoriale n.1216 del 6 luglio 2007. Per le stesse problematiche trovano altresì applicazione le direttive emanate dal "Tavolo Tecnico Regionale sulle Acque" istituito presso l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con D.D.G. n.1475 dell'11 novembre 2003 e successivamente modificato con D.D.G. n.296 del 17 marzo 2006.

Per le problematiche anzidette si rimanda altresì ai protocolli operativi elaborati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale consultabili sul sito web <http://www.isprambiente.gov.it>.

### **Articolo 16**

Non rientrano tra le previsioni del presente provvedimento le discipline delle attività turistico-commerciali legate alla fruizione della costa, attività subordinate a specifiche concessioni demaniali.

### **Articolo 17**

Per quanto non specificatamente previsto dal presente decreto si rimanda al Decreto Legislativo n. 116 del 2008, alle disposizioni di attuazione contenute nel Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010 e alle relative modifiche apportate dal Decreto Ministeriale della Salute del 19 aprile 2018.

### **Articolo 18**

Il presente Decreto viene trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale di questo Assessorato, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, e verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione nella parte prima.

Palermo, 18/03/2024

Il Dirigente Generale DASOE  
Dott. Salvatore Requirez

Ad integrazione della pec inviata il 20/03/2024 si invia quanto in oggetto  
cordiali saluti





Comune di Trapani

Protocollo Generale

N° 0027899 del 27/03/2024 10:11

Movimento: Arrivo

Tipo Documento:

Tramite: POSTA ELETTRONICA

Classificazione: 10-01

Doc. Esterno n° 42617 del 26/03/2024 00:00

Documento precedente: /

Oggetto: **INTEGRAZIONE DELLA PEC DEL 26/03/2024 "NOTIFICA DDG N.324 DEL 18/03/2024 E RELATIVI ALLEGATI"**

**Mittenti**

Denominazione

Comune di Residenza

asp

**Smistamenti**

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	27/03/2024		SERVIZI DEMOGRAFICI STATISTICA - TOPONOMASTICA - PORTIERATO E CENTRALINO	COMPETENZA

**Allegati**

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Allegato	All A ddg 324 del 18marzo2024_26032024114048.PDF
	Allegato	All B ddg 324 del 18marzo2024_26032024114131.PDF
	Allegato	All Dddg 324 del 18marzo2024_26032024114150.PDF
	Allegato	All E ddg 324 del 18marzo2024_26032024114213.PDF
	Allegato	All Fddg 324 del 18marzo2024_26032024114305.PDF
	Allegato	All 9 ddg 324 del 18marzo2024_26032024114431.PDF
	Allegato	DDG 324 18 marzo 2024.pdf
	Allegato	TestodelMessaggio.txt
	Copia Conforme	Copia Conforme

